

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SENESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1969

Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifica agli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di eliminare i seri inconvenienti che derivano ai cittadini dal fenomeno sempre più dilagante dell'esercizio dell'autonoleggio da parte di chi non è in possesso dei requisiti prescritti, dà motivo a questo disegno di legge.

Infatti, con tale iniziativa si vuole tutelare con maggiore efficacia una categoria di lavoratori e nello stesso tempo si vuole garantire un servizio efficiente ed il più sicuro possibile a vantaggio di tutti gli utenti del servizio medesimo.

Con la eliminazione dell'esercizio abusivo dell'autonoleggio si garantisce al cittadino l'uso di un autoveicolo appositamente collaudato dai competenti organi tecnici dello Stato per il trasporto di persone su strada, si garantisce altresì al cittadino una guida da parte di un conducente professionalmente qualificato, si garantisce infine al cittadino un trasporto assicurato contro i danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli.

A queste finalità, di per sè qualificanti, si aggiunge l'altra non meno importante di potenziare il lavoro di chi, in possesso dei

titoli richiesti dalla legge, veda vanificarsi i benefici della propria attività, dalla illecita e sleale concorrenza che subisce.

La constatazione e la consapevolezza che tutte le forme di repressione adottate sono risultate insufficienti ed inefficienti ad eliminare l'inconveniente lamentato, impongono una nuova normativa più adeguata alle dimensioni del fenomeno.

Evidentemente, le pene contemplate nell'unica norma che tutela l'attività dell'autonoleggio con conducente, l'articolo 57 del codice della strada, si dimostrano incapaci di svolgere la loro funzione di prevenzione e di repressione del reato, per cui si rende indifferibile la necessità di un aumento delle pene medesime, al fine di una maggiore osservanza delle norme regolatrici.

Quindi, è opportuno aggiungere alla pena pecuniaria, la sospensione del documento di circolazione e della patente di guida.

Con la legge 9 luglio 1967, n. 572, non si è realizzato il fine che gli stessi proponenti si erano prefissi, perchè nella legge sopra richiamata è stata esclusa la previsione ri-

guardante gli autonoleggiatori con conducente, ossia è stato omesso il caso di « colui che adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ».

La nuova disciplina legislativa non prevede, infatti, la ipotesi di colui che adibisce ad uso privato (per trasporto di persone

con autoveicoli o motocarrozze da noleggiare con conducente) un veicolo destinato ad altro uso, e ciò con grave pregiudizio alla regolarità del servizio di autonoleggio i cui veicoli, come è noto, sono compresi tra quelli destinati « ad uso privato » (articolo 57 — .n 1 — lettera c) del codice della strada).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il quarto e sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572, sono sostituiti dal seguente comma:

« Chiunque adibisce un veicolo ad uso o servizio diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonchè dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, numero 572, è sostituito dal seguente:

« La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo adibito ad uso o servizio diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione ».